



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 luglio 2013
(OR. en)**

10830/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0182 (NLE)**

**EEE 32
AVIATION 81
MI 523**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica dell'allegato XIII dell'accordo SEE

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica
dell'allegato XIII dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo¹ ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XIII.
- (3) L'allegato XIII dell'accordo SEE contiene disposizioni specifiche su tutti i modi di trasporto.
- (4) Occorre incorporare nell'accordo SEE, con determinati adeguamenti per gli Stati SEE-EFTA, il regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo².

¹ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

² GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34.

- (5) Gli adeguamenti per gli Stati SEE-EFTA riguardano l'applicabilità delle modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 1070/2009 agli articoli 5, 11 e 13 bis del regolamento (CE) n. 549/2004¹, all'articolo 9 bis, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 9 bis, paragrafo 2, lettera i) e all'articolo 9 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 550/2004², e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 551/2004³.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE.
- (7) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
² GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.
³ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica proposta dell'allegato XIII dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO

DECISIONE N. .../... DEL COMITATO MISTO SEE

del

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre incorporare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo¹.
- (2) Lo spazio aereo nel quale l'Islanda è responsabile per la fornitura di servizi di traffico aereo è interamente compreso nella regione NAT dell'ICAO ed è oggetto di accordi e pianificazione regionali che consentono un funzionamento analogo a quello dei blocchi funzionali di spazio aereo, ed è funzionale a esigenze e requisiti operativi diversi da quelli delle regioni EUR e AFI dell'ICAO.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34.

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1) il testo del punto 66t (Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

i) è aggiunto il testo seguente:

" , modificato da:

– **32009 R 1070**: Regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).";

ii) il testo dell'adeguamento a) è sostituito dal seguente:

"a) all'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"6. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato istituito ai sensi del paragrafo 1, ma non hanno diritto di voto.

7. L'Autorità di vigilanza EFTA partecipa in qualità di osservatore ai lavori del comitato per il cielo unico.";

iii) l'adeguamento b) diviene l'adeguamento h);

iv) sono inseriti i seguenti adeguamenti:

"b) All'articolo 11, con riguardo all'Islanda, l'espressione "a livello comunitario" si legge "a livello regionale o nazionale".

c) Con riguardo all'Islanda l'articolo 11 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

d) L'articolo 11, paragrafo 2, prima frase, recita:

"Il comitato permanente degli Stati EFTA può designare Eurocontrol o un altro organismo imparziale e competente come "organo di valutazione delle prestazioni". Qualora la Commissione abbia designato un organo di valutazione delle prestazioni, il comitato permanente degli Stati EFTA cerca di designare lo stesso organismo a condizioni analoghe per lo svolgimento degli stessi compiti con riguardo agli Stati EFTA.";

e) all'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), è aggiunto il seguente comma:

"Se un blocco funzionale di spazio aereo interessa lo spazio aereo di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA, i compiti e i poteri di cui alla presente lettera possono essere svolti ed esercitati dalla Commissione con riguardo agli Stati membri dell'UE e dall'Autorità di sorveglianza EFTA con riguardo agli Stati EFTA. In questo ambito la Commissione e l'Autorità di sorveglianza EFTA cooperano al fine di adottare posizioni identiche";

f) all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e) è aggiunto il seguente comma:

"La valutazione, quando riguarda obiettivi prestazionali relativi a uno o più Stati membri dell'UE o uno o più Stati EFTA, è effettuata dall'autorità di sorveglianza EFTA con riguardo agli Stati EFTA e dalla Commissione con riguardo agli Stati membri dell'UE. La Commissione e l'Autorità di sorveglianza EFTA cooperano al fine di presentare congiuntamente i risultati al comitato per il cielo unico.";

g) all'articolo 13 bis, con riguardo agli Stati EFTA, i termini "gli Stati membri e la Commissione" si leggono "gli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA";

2) il testo del punto 66u (Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

i) è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

– **32009 R 1070**: Regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).";

ii) gli adeguamenti a), b), c) e d) divengono gli adeguamenti d), e) f) e g);

iii) sono inseriti i seguenti adeguamenti:

"a) Con riguardo all'Islanda, l'articolo 9 bis, paragrafo 2, lettera c), si legge:

"assicurano la coerenza con la rete europea delle rotte istituita in virtù dell'articolo 6 del regolamento sullo spazio aereo o con la rete delle rotte istituita nella regione NAT dell'ICAO;"

b) Con riguardo all'Islanda, l'articolo 9 bis, paragrafo 2, lettera i), si legge:

"facilitano la rispondenza con gli obiettivi di prestazione a livello regionale o nazionale.".

c) All'articolo 9 bis, paragrafo 6, è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA valutano il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2 per blocchi di spazio aereo funzionali che interessano uno o più Stati membri dell'UE o uno o più Stati EFTA e cooperano al fine di presentare congiuntamente i risultati al comitato per il cielo unico. Se la Commissione e l'Autorità di sorveglianza EFTA ritengono che un blocco funzionale di spazio aereo non risponda ai requisiti previsti, avviano un dialogo, rispettivamente, con gli Stati membri dell'UE e con gli Stati EFTA interessati al fine di pervenire a un consenso sulle necessarie misure di rettifica."";

3) il testo del punto 66v (Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

i) è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

– **32009 R 1070**: Regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).";

ii) il testo degli adeguamenti a) e b) è soppresso;

iii) l'adeguamento c) diviene l'adeguamento d);

iv) sono inseriti i seguenti adeguamenti:

"a) All'articolo 6, paragrafo 2, con riguardo agli Stati EFTA il termine "Commissione" è sostituito dei termini "comitato permanente degli Stati EFTA".

b) All'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), terzo comma, i termini "previa consultazione del comitato per il cielo unico e" non si applicano con riguardo agli Stati EFTA.

c) All'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), terzo comma, è aggiunto il testo seguente:

"Qualora la Commissione abbia nominato un gestore di rete, il comitato permanente degli Stati EFTA cerca di designare lo stesso organismo a condizioni analoghe per lo svolgimento degli stessi compiti con riguardo agli Stati EFTA.";

4) al punto 66w (regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

– **32009 R 1070**: Regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34)."

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1070/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]